



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Dirigenza

Nota di servizio n. 36/2024

Al Coordinatore e ai Responsabili delle cancellerie penali

Al Coordinatore e ai Responsabili dell'area spese di giustizia

E p.c. Al Presidente della Corte d'Appello

Oggetto: protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal DM 55 del 10/3/2014 (così come modificato dai DM 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al G.P.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per tutte le attività di competenza, il protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal DM 55 del 10/3/2014 (così come modificato dai DM 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al G.P.

Si pubblichi nella intranet.

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato

Rigo n.	Tabella base	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
1	Fase esame e studio (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 300,00	-	€ -
2	Fase introduttiva (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 500,00	-	€ -
3	Fase decisoria (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 650,00	-	€ -
A	Totale tabella base			€ -

Rigo n.	Variabili in aumento forfettario	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
4	Partecipazione ad ulteriori udienze, non di mero rinvio, sino a un massimo di 5 oltre la prima (6 complessive) con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza del difensore che richiede la liquidazione Aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima (inserire da 1 a 5 in base al numero di udienze svolte oltre la prima)	€ 200,00	-	€ -
5	Presenza di almeno una parte civile (voce alternativa al Rigo 10) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 200,00	-	€ -
6	Processo con detenuto/detenuti (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 200,00	-	€ -
7	Indennità di trasferta (voce alternativa al Rigo 7.1) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 200,00	-	€ -
7.1	Indennità di trasferta per iscritti all'Ordine di Sondrio (voce alternativa al Rigo 7) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 250,00	-	€ -
N.B. L'indennità di trasferta non è dovuta nel solo caso del difensore di fiducia dell'imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.				
8	Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale consistente in prova dichiarativa e/o perizia (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 945,00	-	€ -
B	Totale variabili in aumento forfettario			€ -

Rigo n.	Variabili in aumento percentuale calcolate sul Totale A (tabella base)	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
9	Capi di imputazione da 5 (minimo) a 10 (massimo) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	30%	-	€ -
10	Pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto con effettiva trattazione di questioni differenti (voce alternativa al Rigo 5) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	30%	-	€ -
11	Processi che non risultino di pronta e rapida definizione riguardanti reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 589 bis c.p., 590 c.p., 590 bis c.p., 518 quaterdecies c.p., 605 c.p., 629 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., 644 c.p. - artt. 449, 450 e 452 c.p. - reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	35%	-	€ -
C	Totale variabili in aumento percentuali			€ -

Rigo n.	Importi concordati per procedimenti esecutivi	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
12	Incidente di esecuzione promosso dall'Ufficio della Procura Generale (voce alternativa al Rigo 13) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 630,00	-	€ -
13	Incidente di esecuzione promosso dal difensore (voce alternativa al Rigo 12) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 900,00	-	€ -
D	Totale importi concordati per procedimenti esecutivi			€ -

Rigo n.	Importi concordati per procedimenti davanti alla Corte di Cassazione	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
14	Accoglimento del ricorso (voce alternativa al Rigo 15) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 2.800,00	-	€ -
15	Rigetto del ricorso (voce alternativa al Rigo 14) (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 3.500,00	-	€ -
E	Totale importi concordati per procedimenti davanti alla Corte di Cassazione			€ -

Rigo n.	Importi concordati per attività di recupero del credito per difesa d'ufficio di imputato insolvente	Importo unitario	Ricorre condizione	Totale
16	Attività di recupero del credito per difesa d'ufficio di imputato insolvente (inserire 1 nella relativa colonna se ricorre la condizione)	€ 650,00	-	€ -
17	Spese vive sostenute e documentate relative all'attività di recupero del credito (indicare l'importo totale delle spese vive sostenute e documentate)			€ -
F	Totale importi concordati per attività di recupero del credito per difesa d'ufficio di imputato insolvente (spese vive escluse)			€ -

G	Somma degli importi esposti nei rigli A - B - C - D - E - F			€ -
---	--	--	--	-----

N.B. Qualora l'importo risultante dalla somma degli importi esposti nei **Righi A, B, e C** (fatti salvi gli importi di cui ai Righi 8 e 10) fosse **superiore a € 1.890,67**, il totale delle competenze per cui può essere presentata istanza di liquidazione sarà comunque **pari a tale importo** (oltre il 15% per le spese forfettarie)

TOTALE COMPETENZE LA CUI LIQUIDAZIONE VIENE RICHiesta	€	-
Spese vive sostenute e documentate (solo per attività di recupero del credito di cui al Rigo 16)	€	-
Spese forfettarie (15%)	€	-
TOTALE COMPETENZE CON AUMENTO DEL 15%	€	-
OLTRE I.V.A. E C.P.A.		



Corte di Appello di Milano - Sezione _____ Penale

Dr	Presidente
Dr	Consigliere
Dr	Consigliere

DECRETO DI PAGAMENTO

La Corte, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe a carico di

per

- rilevato che il predetto è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- considerato che il Difensore, Avv. _____ ha chiesto la liquidazione, allegando la relativa nota;
- ritenuto che la richiesta possa essere accolta, nei limiti sottoindicati;
- ritenuto che tali limiti sono rispondenti alla complessità delle attività svolte dal Difensore;
- considerati i parametri vigenti e la misura dei compensi indicata nel Protocollo di intesa con l'Avvocatura;

P.Q.M.

liquida

all'Avv. _____

la somma di euro
oltre IVA e C.P.A.

Qualora non sia stato letto in udienza, ordina il deposito del presente decreto in Cancelleria e dispone che questa provveda alle comunicazioni del caso. Ordina al Funzionario Delegato di effettuare il pagamento in favore del Difensore sopraindicato, come da modello per il pagamento che sarà redatto dal Cancelliere, imputandone la relativa spesa sul capitolo 1360.

Milano,

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

Protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia), imputati e parti civili costituite, ed equiparati; collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.)

PREMESSA

La Corte di appello di Milano, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano, l'Ordine degli Avvocati di Milano, anche in rappresentanza degli Ordini forensi del Distretto, e la Camera Penale di Milano, anche in rappresentanza delle Camere penali del Distretto, convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee;

Convengono, inoltre, sulla necessità di una rideterminazione del calcolo delle somme spettanti rispetto a quanto previsto nel precedente protocollo, stipulato nel 2014, in conseguenza delle modifiche contenute nel D.M. 147/2022, del significativo decorso del tempo rispetto all'ultimo Protocollo, delle modifiche normative nel frattempo intercorse e della necessità di preservare la congruità della retribuzione della funzione difensiva in sede d'appello nel rispetto dell'alta dignità della stessa;

Concordano sull'opportunità della conservazione della struttura delle Linee Guida attualmente in vigore, fondata su una tabella base e sulle indicate variabili in aumento (i cui valori vengono applicati in aggiunta a quelli previsti dalla tabella base in presenza di fattori che rendono il processo più complesso).

La ragione del mantenimento di tale struttura è da ricondurre alla considerazione che il D.M. n. 55/2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022) non modifica i parametri generali per la determinazione dei compensi, già fissati con il precedente protocollo secondo una scansione che tiene conto – nella massima parte – delle variabili già individuate, quantificate in aumenti in percentuale e forfettari sulla tabella base, che altro non sono che la necessaria sintesi degli indici, rilevatori di una maggiore complessità del processo, che verranno di seguito specificati.

In particolare, con il D.M. 147/2022:

- è stata stabilita una misura massima, sia per gli aumenti che per le diminuzioni, fino al 50%, così come stabilito dall'art. 12 del D.M. n. 55/2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022);
- è stato modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 con la previsione di un aumento in misura determinata per la pluralità di parti, salva la fissazione di un massimo assoluto;
- è stato confermato il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2);

Ciò nel rispetto delle previsioni normative primarie e secondarie; segnatamente, dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 che prevede che *"l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"* e dell'art. 12 del D.M. 55/2014 che prevede, altresì, che ai fini della liquidazione del compenso *"si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del*

numero dei documenti e degli atti da esaminare” nonché “si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio”;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Le richieste e i provvedimenti in tema di liquidazione si atterranno ai seguenti

PRINCIPI GENERALI

1. Contenuto della istanza di liquidazione

Nei procedimenti di competenza della Corte di appello di Milano, la liquidazione delle spettanze dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e nei casi previsti dagli artt. 115, 116 e 117 d.P.R. 115/2002 sarà come di seguito richiesta:

Il difensore dovrà indicare le voci corrispondenti alle attività svolte in apposita istanza di liquidazione e dovrà allegare i documenti espressamente indicati nell'istanza, nonché i documenti attestanti le spese sostenute.

Una copia dell'istanza è allegata al presente protocollo e verrà pubblicata sul sito della Corte d'Appello di Milano e potrà essere compilata direttamente online e sottoscritta con firma digitale.

In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di “studio” e “decisoria” ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale.

In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale, saranno richiesti solo i compensi per le fasi di “studio” e “introduttiva”.

In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.p.p., ad eccezione del caso in cui la declaratoria di inammissibilità consegua alla rinuncia all'impugnazione manifestata dalle altre parti processuali, al

difensore sarà riconosciuto il compenso relativo alla fase di studio nonché quello relativo alla fase introduttiva in caso di redazione di atto di appello, anche incidentale, come sopra specificato.

Nel caso di assistenza d'ufficio di soggetti per i quali si sia resa necessaria attività di recupero del credito, rivelatasi infruttuosa, verrà riconosciuto un importo per la predetta attività concordato forfettariamente nella misura di € 650,00 a titolo di compenso, oltre il 15% per le spese forfettarie, oltre alle spese vive sostenute e documentate.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore dovrà fornire la prova – nel più breve termine possibile – dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza, all'AIRE e al DAP. Il difensore ha titolo per presentare la predetta richiesta di liquidazione anche quando documenti di aver presentato richiesta ai competenti uffici (ad es. Anagrafe/AIRE/DAP/Consolati) e attestati di non aver ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale, che si considera concluso con la prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento dei beni dell'assistito o presso terzi. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere a pignoramento laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., di un verbale di pignoramento negativo ovvero nel caso in cui il difensore produca un verbale di mancato pignoramento con non meno di due accessi (ad esempio nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario abbia trovato a più riprese chiuso il domicilio).

È fatta salva la possibilità per il difensore di presentare istanza di liquidazione al di fuori del presente protocollo, motivandone i presupposti.

2. Modalità e parametri di liquidazione del compenso

Nei procedimenti di competenza della Corte di appello di Milano, la liquidazione delle spettanze dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e nei casi previsti dagli artt. 115, 116 e 117 d.P.R. 115/2002 sarà come di seguito svolta:

1. il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M., ridotto di un terzo (come previsto dall'art. 106 bis d.P.R. 115/2002) ed ulteriormente ridotto in via convenzionale ad € 1.450,00 (segnatamente, € 300 per esame e studio, € 500 per fase introduttiva e € 650 per fase decisoria); tale valore costituisce il *quantum* liquidabile per i processi di pronta e rapida definizione e, in particolare, per quelli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che non necessitano di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che vengono definiti in un'unica udienza;

1.1. Tale valore concordato è stato determinato tenendo conto dei valori medi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022). Tali importi costituiscono il limite massimo liquidabile ex art. 82 d.P.R. 115/2002 secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ Sez 2, Ord 15006 del 28/05/2021 – Rv 661355 -01) e sono di seguito riportati nella Tabella 1.

Fase	VALORI MEDI (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 315,33
Fase introduttiva	€ 630,00
Fase decisionale	€ 945,33
Importo massimo liquidabile applicando i valori medi che – secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione – costituiscono il limite invalicabile ex art. 82 d.P.R. 115/2002)	€ 1.890,67
Oltre spese generali del 15% e accessori	

Tali valori massimi sono stati ridotti convenzionalmente come rappresentato nella seguente Tabella 2

Fase	Valori concordati (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 500,00
Fase decisionale	€ 650,00
Totale	€ 1.450,00
Oltre spese generali del 15% e accessori	

2. a tale valore convenzionalmente stabilito si aggiungeranno - ove ne ricorrano i presupposti - gli aumenti previsti nel paragrafo successivo dedicato alle variabili in aumento;

3. la Corte di appello liquiderà, oltre gli onorari, anche le spese generali pari al 15% – circostanza che dovrà essere sempre indicata in maniera esplicita nel provvedimento di liquidazione, al fine di evitare disguidi con l'ufficio liquidazione, con inevitabili rallentamenti sui pagamenti dei compensi professionali liquidati – nonché le spese documentate;

4. in caso di liquidazione avente ad oggetto l'applicazione delle variabili in aumento, la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie dovrà essere effettuata una sola volta e, cioè, sulla somma complessiva degli onorari risultanti dall'ammontare dei valori delle variabili sul totale del valore concordato in via convenzionale come da Tabella 2;

5. non saranno oggetto di liquidazione tutti gli atti difensivi che verranno dichiarati inammissibili.

3. Coefficienti e variabili in aumento

Di seguito sono indicate le circostanze che determinano l'innalzamento della tariffa base e l'entità degli aumenti concordati in via convenzionale:

1. partecipazione ad ulteriori udienze, non di mero rinvio, sino a un massimo di 5 oltre la prima (6 complessive), con esclusione delle udienze rinviate in accoglimento dell'istanza del difensore che richiede la liquidazione; aumento forfettario per ciascuna udienza oltre la prima:

€ 200

2. presenza di almeno una parte civile; aumento forfettario:

€ 200

3. processo con detenuto/detenuti; aumento forfettario:

€ 200

4. indennità di trasferta; aumento forfettario:

€ 200,00 (valore aumentato a € 250,00 per i difensori iscritti nel Foro di Sondrio).

Tale indennità non è dovuta nel solo caso del difensore di fiducia dell'imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

5. rinnovazione dell'istruzione dibattimentale consistente in prova dichiarativa e/o perizia:

€ 945,00 al netto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002

6. capi d'imputazione da 5 a 10,

aumento pari al 30% dell'importo complessivo concordato in via convenzionale come da Tabella 2;

7. pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, con effettiva trattazione di questioni differenti,

aumento pari al 30% da calcolarsi sull'importo concordato in via convenzionale come da Tabella 2;

il predetto aumento non potrà cumularsi con l'aumento forfettario di cui al punto 2) relativo alle parti civili;

8. processi che non risultino di pronta e rapida definizione riguardanti reati di competenza del Tribunale collegiale o reati di competenza del giudice monocratico di particolare complessità (artt. 306 c.p., 307 c.p., 589 c.p., 589 bis

c.p., 590 c.p., 590 bis c.p., 518 quaterdecies c.p., 605 c.p., 629 c.p., 640 bis c.p., 640 ter c.p., 643 c.p., 644 c.p. - artt. 449, 450 e 452 c.p. - reati ambientali, reati edilizi, reati societari, finanziari e bancari):

aumento del 35% da calcolarsi sull'importo concordato in via convenzionale;

9. in nessun caso la liquidazione complessiva derivante dall'applicazione congiunta degli aumenti di cui ai numeri precedenti potrà superare i valori medi indicati nella Tabella 1 in relazione alle diverse fasi (studio, introduttiva e decisoria), fatte salve le ipotesi di aumenti determinati dal numero delle parti e dalla rinnovazione dibattimentale;

10. i compensi indicati di cui al punto 1) e le eventuali variabili in aumento si applicano anche nell'ipotesi di definizione del giudizio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 598 bis c.p.p.

11. i compensi indicati di cui al punto 1) e le eventuali variabili in aumento si applicano anche nell'ipotesi di definizione del giudizio mediante "concordato con rinuncia ad altri motivi di appello" ex art. 599 bis c.p.p.

4. Procedimenti esecutivi

Con riferimento alla proposizione e celebrazione dell'udienza relativa agli incidenti di esecuzione promossi ex art. 666 c.p.p., si conviene quanto segue:

- 1) viene riconosciuto un compenso concordato nella misura di € 630,00 oltre 15% per spese forfettarie, nell'ipotesi di incidente di esecuzione promosso dall'Ufficio della Procura Generale
- 2) viene riconosciuto un compenso concordato nella misura di € 900,00, oltre 15% per spese forfettarie, nell'ipotesi di incidente di esecuzione promosso dal difensore

5. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

Per la fase di Cassazione – da liquidarsi a cura della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83 co. 2 d.P.R. 115/2002 – si applica l'importo concordato in via convenzionale, pari ad € 2.800,00 nelle ipotesi di rigetto e ad € 3.500,00 nelle ipotesi di accoglimento, salvo che il ricorso sia dichiarato inammissibile nei confronti del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

6. Procedimenti di competenza della Corte di assise di appello

Il presente protocollo non si estende ai procedimenti di competenza della Corte di assise di appello

Monitoraggio

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari (che si incontrerà periodicamente). Il monitoraggio avrà ad oggetto richieste e provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative, in particolare con riferimento alla corretta applicazione delle tariffe e dei coefficienti in aumento, che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare. La Corte di Appello si impegna a raccogliere tutti i provvedimenti di liquidazione e a condividerli con l'Osservatorio, anche al fine di rivalutare l'opportunità dell'inserimento della formula "che non risultino di pronta e rapida definizione" prevista nel paragrafo 3.8.

L'Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, avrà il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo, recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni. L'Osservatorio verrà convocato con cadenza trimestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

Clausola finale, riferimenti e richiami

Si richiama, per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, il contenuto del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022) e le linee guida della Presidenza della Corte d'Appello di Milano prot. n. 6368/Pres/2023 del 29.05.2023, in merito alle modalità di deposito delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia depositate in udienza o camerali.

Per l'applicazione del presente Protocollo si farà riferimento ad un addendum contenente una tabella relativa alle attività svolte nel corso del procedimento.

Decorrenza

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i procedimenti pendenti all'atto della firma del protocollo per cui non sia già intervenuta liquidazione e a tutti i procedimenti successivi.

Condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi alla Corte di Appello di Milano:

il Presidente della Corte d'Appello di Milano, dott. Giuseppe Ondeì

il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, dott.ssa Francesca Nanni

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, avv. Antonino La Lumia, anche per delega dei Presidenti degli Ordini forensi del distretto

il Presidente della Camera Penale di Milano, avv. Valentina Alberta, anche per delega dei Presidenti delle Camere penali distrettuali.

Milano, lì 15 aprile 2024

Il Presidente della Corte d'Appello

Dott. Giuseppe Ondeì

Il Procuratore Generale della Repubblica

Dott.ssa Francesca Nanni

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonino La Lumia

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Valentina Alberta



CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRESIDENZA

N. 4939 /Pres/2024

Milano, 18 aprile 2024

OGGETTO: protocollo per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Sig. Capo Dipartimento
Organizzazione giudiziaria, del personale e servizi
Ministero della Giustizia

Al Dirigente amministrativo della Corte

Si trasmette, in allegato e all'esito delle proficue interlocuzioni in merito alla materia in oggetto, il protocollo sottoscritto dagli uffici di vertice con tutti gli Ordini Avvocato e Camere Penali del Distretto.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Ondei

